



Città di Castrovillari
Ufficio di Gabinetto

Ordinanza n. 532

Oggetto: Regolamentazione sul territorio di Castrovillari mercato alimentari e negozi al dettaglio ed uffici comunali.

II SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il DPCM 13/10/2020;

Visto il DPCM 18/10/2018 ed in particolare l’art. 1 punto 1 lettera a;

Vista l’ordinanza della regione Calabria del 26 ottobre 2020;

Visto il DPCM 3/11/2020

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 27/11/2020 che colloca la regione Calabria in zona arancione;

Considerato che in diversi comuni sono state adottate ordinanze che limitano i mercati ai soli commercianti residenti vietando gli ingressi a quelli provenienti dagli altri comuni;

Ritenuto che detta previsione trovi ragione in situazioni di particolare circolazione del virus in detti comuni rinvenibile dalle stesse ordinanze restrittive;

Ritenuto, altresì, che è opportuno non consentire ai commercianti su aree pubbliche provenienti da detti comuni l’ingresso ai mercati cittadini per ragioni legati alla possibile diffusione del virus stante i comuni dai quali provengono e le ragioni sottese alle limitazioni vigenti in quei territori;

Ritenuto ulteriormente che il mercato mensile, che si svolge nell’area mercatale, non si può svolgere essendo l’area utilizzata per l’effettuazione dei tamponi antigenici;

Visto che l’afflusso libero ai negozi al dettaglio e soprattutto ai supermercati genera spesso assembramenti;

Visto l’articolo 50 del tuel

ORDINA

Per tutte le motivazioni sopra esposte, con decorrenza dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2020:

- a) Tutti i mercati cittadini sia di generi alimentari che di generi diversi da quelli alimentari ritornano a svolgersi secondo il normale calendario;
- b) Viene soppresso il mercato mensile di dicembre del primo giovedì;
- c) Viene consentito lo svolgimento del mercato su via E. Berlinguer (canal greco), in vista delle festività natalizie, anche nei giorni 22, 24, 29 e 31 dicembre 2020;
- d) L'ingresso ai mercati cittadini è consentito unicamente ai commercianti con residenza nel comune di Castrovillari, è consentito altresì l'ingresso ai commercianti provenienti da comuni nel quale non vige il divieto di ingresso a commercianti non residenti, per le ragioni di contenimento della diffusione del virus espresse in premessa;
- e) Deve essere rigorosamente garantito distanziamento interpersonale, obbligo di mascherine, divieto di toccare la merce, obbligo dei guanti per tutti i venditori;
- f) Nei negozi al dettaglio e nei supermercati va garantito rigorosamente il distanziamento interpersonale ed in tal senso è disposto che possa entrare un cliente ogni 25 mq. di superficie di vendita.

La violazione dei presenti divieti comporta l'applicazione le responsabilità di cui al D.P.R. del 25/3/2020 n. 19.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar della Calabria entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

- Che copia della presente venga pubblicata all'albo on line del Comune di Castrovillari;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
- [Alla Confesercenti- confesercenticosenza@pec.it](mailto:confesercenticosenza@pec.it)
- [Alla Confcommercio Cosenza - confcommerciocalabria@pec.it](mailto:confcommerciocalabria@pec.it)
- [Alla Confartigianato Castrovillari- federimpresa@legalmail.it](mailto:federimpresa@legalmail.it)
- Al Comando Polizia locale
- polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it
- Al locale Commissariato della Polizia di Stato al seguente indirizzo pec: comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it;
- Al locale Comando Compagnia Carabinieri al seguente indirizzo pec: tcs22164@pec.carabinieri.it;
- Alla locale Compagnia della Guardia di Finanza
- Pec cs1290000p@pec.gdf.it
- Al settore infrastrutture comune di Castrovillari, settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it
- Al Settore Pianificazione del Territorio
- settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
- Alla società Calabria Maceri pec calabramaceri@pec-pmi.it

Dalla Residenza Municipale, lì 01/12/2020



IL SINDACO
Avv. Domenico LO POLITO